

**AVV. GIANCARLO RUCCIA**

C.SO SONNINO, 6/A - 70121 BARI - TEL. 0809904039 FAX 0805543325  
VIA GIOBERTI, 16/A - 70043 MONOPOLI (BA) - TEL. 0809376561 FAX 0804171001  
E-MAIL: GCRUCCIA@YAHOO.IT

RICOGNIZIONE DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE AL  
FINE DI PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE LEGISLATIVE O  
REGOLAMENTARI NELL'INTENTO DI MIGLIORARE I RAPPORTI TRA LE  
FONDAZIONI E I SOCI PRIVATI, SIA SOTTO IL PROFILO DELLA  
RAPPRESENTATIVITÀ, SIA SOTTO QUELLO DELLA CONTRIBUZIONE

## INDICE

1.- Introduzione	p. 3
2.- La disciplina normativa: d.lgs. n. 367/96	p. 4
3.- Ricognizione degli statuti	p. 7
4.- Esame degli statuti: le differenze	p. 14
5.- L'Assemblea dei Fondatori	p. 18
6.- Proposte di integrazione della disciplina vigente	p. 24
7.- Considerazioni conclusive	p. 29

### Allegati:

schede analitiche contenenti le disposizioni degli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche relative alle modalità di partecipazione dei privati.

## 1.- Introduzione

La questione dei rapporti tra le Fondazioni lirico sinfoniche e i soci privati è stata affrontata, preliminarmente, mediante la disamina dell'attuale quadro normativo e dei singoli statuti.

Attività che ha messo in luce le differenze esistenti nella disciplina dei vari Enti.

Ne sono conseguite alcune proposte consistenti sia nella diffusione di disposizioni già presenti in una o più Fondazioni, sia in soluzioni che perseguono l'intento di adeguare la normativa vigente alle diverse realtà presenti nel panorama delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Diversità che dipendono da fattori estremamente variabili, quali il contesto socio-economico, la storia, l'organizzazione, gli spazi a disposizione.

Difatti, le problematiche della Fondazione Teatro alla Scala di Milano sono ben diverse da quelle della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, come sono abissali le disparità tra la Fondazione Arena di Verona e la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Il legislatore, invece, disciplina indistintamente Fondazioni di piccole e grandi dimensioni.

Gli statuti, al contrario, presentano notevoli discordanze.

Poiché l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 367/96, stabilisce che le modalità di partecipazione dei soci privati devono essere regolate per statuto, diviene estremamente arduo individuare una comune piattaforma organizzativa e strutturale.

Si premette, altresì, che ai fini del presente quesito, per privati si intendono tutti i soggetti diversi dai Fondatori pubblici obbligatori *ex lege*.

Essi contribuiscono non avendo alcuna finalità economica o commerciale, esclusivamente nell'interesse della collettività o per pura passione.

Diversamente da coloro che invece perseguono un ritorno economico o di immagine, mediante un rapporto di sponsorizzazione.

Questo perché soltanto le erogazioni liberali consentono ai privati di divenire soci della Fondazione.

## 2.- La disciplina normativa: d.lgs. n. 367/96

La trasformazione degli Enti lirici in Fondazioni è stata introdotta dal d.lgs. n. 367/96.

Attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici, con una struttura minima necessaria così articolata:

- il Presidente (art. 11)
- il Consiglio di amministrazione (art. 12)
- il Sovrintendente (art. 13)
- il Collegio dei revisori (art. 14)

L'art. 10, comma 2, stabilisce che lo statuto determini *"..... la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti ....."*.

Per quanto concerne i privati, il successivo comma 3 attribuisce allo statuto anche la competenza di prevedere *"le modalità di partecipazione dei fondatori privati"* prescrivendo soltanto che il totale degli apporti dei privati al patrimonio non superi il 40% dello stesso<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 367/96: *Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione Fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione. La permanenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai Fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i Fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun Fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.*

In virtù di quanto contenuto nei singoli statuti, ci troviamo di fronte a soluzioni anche estremamente diverse tra loro.

Alcune Fondazioni prevedono unicamente la figura del Fondatore privato, altre anche quella del socio Sostenitore, per indicare colui il quale contribuisce in misura inferiore e con modalità differenti.

Tra queste, poi, vi sono quelle che oltre al Fondatore privato ed al socio Sostenitore, annoverano ulteriori figure, quali, ad esempio, il socio Benemerito e il socio Mecenate, per rappresentare più livelli di partecipazione.

Scorrendo il d.lgs. n. 367/96 si evince che il legislatore prevede unicamente la figura del Fondatore privato, che identifica in qualsiasi soggetto, sia privato che pubblico, diverso dai Fondatori obbligatori<sup>2</sup>.

Questi sono il Comune ove ha sede la Fondazione, il cui Sindaco ne diviene il Presidente<sup>3 4</sup>, la Regione e l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo.

Tale distinzione è stata successivamente formalizzata dal d.m. n. 239/99, il cui art. 5, comma 1, chiarisce che *"la partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto"*.

Come già riferito, l'art. 10, comma 3, richiede unicamente che gli apporti dei privati al patrimonio non superino nel complesso il 40% dello stesso.

Diverso è l'ulteriore limite indicato nella medesima norma, riguardante il diritto di nomina di un componente del C.d.a. da parte dei Fondatori privati.

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 12, d.lgs. n. 367/96.

<sup>3</sup> Cfr. art. 11, comma 1, d.lgs. n. 367/96.

<sup>4</sup> Con l'eccezione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal Presidente dell'Accademia, ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 367/96.

Tale diritto è subordinato, oltre che al conferimento dell'apporto necessario ad ottenere la qualifica di Fondatore privato, anche all'erogazione, per almeno due anni, di un apporto annuo alla gestione che non sia inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione dell'Ente.

Naturalmente, è facoltà delle Fondazioni quella di stabilire un maggiore apporto alla gestione.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, gli statuti devono prevedere che esso sia formato da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti<sup>5</sup>, compreso il Presidente, identificato nel Presidente della Fondazione.

Dell'organo di gestione devono altresì fare necessariamente parte un rappresentante della Regione ed uno dell'Autorità di Governo in materia di spettacolo.

Quest'ultima ha diritto ad un'ulteriore nomina nel caso di C.d.a. formato da nove componenti.

L'unica eccezione è prevista per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ove siedono tredici soggetti<sup>6</sup>.

Pertanto, la disciplina concernente il rapporto tra i privati e le Fondazioni lirico-sinfoniche tocca sia il tema dell'adesione all'Ente sia quello degli apporti richiesti ai Fondatori privati per poter nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore e nonostante le modifiche intervenute, si può quindi affermare che il d.lgs. n. 367/96 prevede ancora

---

<sup>5</sup> Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 367/96: *Lo statuto deve prevedere che la Fondazione sia gestita da un Consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede*" (comma 1) e che ".....in ogni caso, nel Consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la Fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le Fondazioni il cui Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.

<sup>6</sup> Cfr. art. 12, co. 3, d.lgs. n. 367/96.

un'uniformità di regole dirette a realtà assolutamente diverse tra loro ed una distinzione tra Fondatori pubblici obbligatori e Fondatori privati estremamente semplicistica e contraddittoria.

Su quest'ultimo punto, basti dire che nella Fondazione Teatro alla Scala di Milano compaiono, in veste di Fondatori privati, unitamente ad aziende quali Pirelli e Fininvest, enti che hanno natura pubblica, quali Camera di commercio di Milano ed Assolombarda, ed aziende aventi proprietà mista, quali Eni e Sea.

Inoltre, il legislatore non contempla figure di privati diverse da quella dei Fondatori.

Viceversa, a nostro avviso, la previsione di altre categorie di privati, finora limitata ad alcuni statuti, andrebbe estesa a tutte le Fondazioni, per favorire ovunque la partecipazione di un maggior numero di soggetti, aventi caratteristiche diverse tra loro.

### 3.- Ricognizione degli statuti

Attraverso una ricognizione degli statuti, analizziamo ora la materia della partecipazione dei privati nelle singole Fondazioni lirico-sinfoniche.

A tal fine si riportano i seguenti prospetti, che evidenziano le numerose e profonde differenze esistenti.

#### **FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI**

##### **Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, concorre oltre che al patrimonio anche alle spese di gestione, per almeno un biennio con un apporto annuo stabilito dal C.d.a.

Socio Sostenitore, sostiene le attività della Fondazione con versamenti destinati alla gestione.

##### **Numero di componenti il**

**Consiglio di amministrazione**

7, di cui 2 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, per almeno un biennio un apporto annuo alla gestione non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA****Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante i seguenti apporti al patrimonio:

- Euro 130.000,00 i privati;
- Euro 104.000,00 le Onlus;
- Euro 78.000,00 le Onlus che per statuto sostengono esclusivamente la Fondazione; ovvero Euro 26.000,00 se nei due anni successivi si impegnano a versare Euro 51.000,00 annui.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, un apporto annuo alla gestione per almeno due anni consecutivi non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI****Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore ad Euro 100.000,00 e per almeno due anni di Euro 75.000,00 alla gestione.

Socio Sostenitore, versando per almeno cinque anni una cifra non inferiore ad Euro 50.000,00 l'anno per lo svolgimento di attività o singoli progetti.



**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

9, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre ad un apporto al patrimonio di Euro 155.000,00, un apporto annuo alla gestione per almeno un biennio non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante i seguenti apporti al patrimonio:

- Euro 160.000,00 per quattro anni, i privati;
- Euro 100.000,00 per quattro anni, gli organismi e le onlus che per statuto sostengono esclusivamente la Fondazione\*.

Decorsi i primi quattro anni la qualifica di Fondatore si mantiene erogando Euro 40.000,00 annui (o Euro 25.000,00\*).

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, per almeno due anni consecutivi un apporto annuo alla gestione non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore a Euro 200.000,00.

Socio Sostenitore, qualifica attribuita dal C.d.a. previa determinazione dell'entità del contributo alla gestione.

**Numero di componenti il**

**Consiglio di amministrazione**

9, di cui 6 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, per almeno due anni un apporto annuo alla gestione non inferiore al 8% del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore a Euro 520.000,00.  
Il permanere dello status di Fondatore è subordinato all'affettivo versamento di Euro 520.000,00 per ciascun anno solare.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

9, di cui 3 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

I rappresentanti dei Fondatori privati nel C.d.a. sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

**FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, contribuendo oltre che al patrimonio anche alla gestione, con un apporto annuo per almeno due anni non inferiore all'8% dei finanziamenti statali.

Socio Benemerito, con un apporto alla gestione non inferiore a Euro 150.000,00 annui.

Socio Sostenitore, con un apporto alla gestione non inferiore a Euro 15.000,00 annui.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

I rappresentanti dei Fondatori privati nel C.d.a. sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

**FONDAZIONE TEATRO MASSIMO**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore ad Euro 250.000,00.

Socio sostenitore, previo versamento di Euro 5.000,00.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 3 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati diritto di per nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto patrimonio, mediante un contributo annuo al fondo di gestione per due anni consecutivi non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore a Euro 50.000,00.

Socio Sostenitore, mediante un apporto annuo per tre anni non inferiore a Euro 10.000,00 per lo svolgimento dell'attività di istituto o per la realizzazione di singoli progetti e attività (Euro 5.000 per le persone fisiche).

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, un apporto annuo alla gestione per almeno due anni non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante i seguenti apporti:  
- di Euro 5.164,57 al patrimonio e di Euro 149.772,50 alla gestione per almeno tre anni;  
- Euro 46.481 una tantum, in caso di associazioni senza scopo di lucro.

Socio Sostenitore, corrispondendo annualmente:  
- Euro 250,00 per le persone fisiche;  
- Euro 2.500,00 per associazioni e Fondazioni.

Socio Donatore, corrispondendo annualmente:  
- Euro 1.000,00 per le persone fisiche;  
- Euro 5.000,00 per associazioni e Fondazioni.

Socio Benefattore, corrispondendo annualmente:  
- Euro 5.000,00 annuo per le persone fisiche;  
- Euro 10.000,00 per associazioni e Fondazioni.

Socio Mecenate, corrispondendo annualmente:  
- Euro 10.000,00 per le persone fisiche;  
- Euro 30.000,00 per associazioni e Fondazioni.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

13, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto iniziale al patrimonio, per almeno due anni un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio non inferiore a Euro 150.000,00.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, contribuendo alla gestione per almeno un triennio ed in misura non inferiore al 12% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante i seguenti apporti:  
- almeno Euro 2.500,00 al patrimonio ed Euro 85.000,00 alla gestione per due anni, nel caso degli enti;  
- almeno Euro 500,00 al patrimonio ed Euro 2.500,00 alla gestione per un biennio, nel caso delle persone fisiche.

Socio Sostenitore, mediante i seguenti apporti:  
- almeno Euro 2.500,00 al patrimonio ed Euro 33.500,00 alla gestione nel caso delle persone giuridiche;  
- rispettivamente di Euro 500,00 ed Euro 1.000,00, nel caso delle persone fisiche.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

7, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, un apporto annuo alla gestione per almeno due anni in misura non inferiore al 8% dei finanziamenti statali per la gestione.

**FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

Socio Fondatore, mediante un apporto al patrimonio di almeno Euro 200.000,00.

Socio Sostenitore, secondo gli importi e le modalità stabilite dal C.d.a.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

9, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Oltre all'apporto al patrimonio, un apporto annuo alla gestione per almeno un biennio non inferiore all'8% dei finanziamenti statali.

**FONDAZIONE ARENA DI VERONA**

**Denominazione dei Soci privati e apporti richiesti**

I soggetti privati possono contribuire liberamente alla Fondazione.

**Numero di componenti il Consiglio di amministrazione**

9, di cui 4 riservati ai Fondatori privati.

**Apporto minimo dei Fondatori privati per diritto di nomina in C.d.a.**

Il primo anno l'entità degli apporti al patrimonio ed alla gestione è stabilita dal C.d.a. Nei tre anni successivi l'apporto alla gestione deve ammontare a non meno del 12% del totale dei finanziamenti statali per la gestione.

4.- Esame degli statuti: le differenze

a. Per quanto concerne la partecipazione dei Fondatori privati il legislatore si è limitato a richiedere che il loro apporto complessivo non superi il limite del 40% del patrimonio.

Non ha invece previsto alcuna soglia minima di ingresso, avendo assegnato alle Fondazioni il compito di prevedere nei loro statuti le modalità di partecipazione dei privati.

Di conseguenza, assistiamo ad un'estrema varietà di ipotesi, che comunque ripropongono la soluzione prospettata dal legislatore di denominare Fondatori privati tutti i soggetti diversi dai Fondatori obbligatori, che si rammenta essere il Comune, la Regione e l'Autorità di Governo in materia di spettacolo.

Per quel che riguarda l'acquisizione della qualifica di Fondatore privato, si va dagli statuti che richiedono un apporto iniziale (in alcuni casi oltre che al patrimonio anche alla gestione) superiore ad Euro 100.000,00<sup>7</sup>, ad altri che prevedono importi più contenuti<sup>8</sup>, ad altri ancora che non contengono alcuna indicazione<sup>9</sup>, demandando ogni previsione al C.d.a.

Vi sono, poi, Fondazioni che prevedono anche la figura del socio Sostenitore, per identificare coloro i quali conferiscono un contributo inferiore a quello necessario per divenire Fondatore privato<sup>10</sup>.

Tra le Fondazioni che prevedono tale figura, alcune stabiliscono che il contributo proveniente dai soci Sostenitori debba essere destinato alla gestione, a singole attività di istituto, alla realizzazione di singoli progetti, e comunque non al patrimonio<sup>11</sup>.

In ogni caso, la determinazione degli apporti minimi dovuti dai privati per divenire socio, Fondatore, Sostenitore o altrimenti denominato, è lasciata alla discrezionalità di ciascun Ente.

b. Circa, poi, i requisiti contributivi necessari ai Fondatori privati per poter esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione, si evidenzia che gli statuti delle Fondazioni Teatro Regio di Torino e Arena di Verona richiedono un apporto annuo alla gestione, di ammontare non inferiore al 12% dei finanziamenti statali e per almeno tre anni, anziché quello *ex lege* del 8% per almeno due anni.

Si deve presumere che si tratti di una scelta dettata dal raggiungimento di un elevato livello di contribuzione da parte dei privati.

Ciò conferma la necessità di norme che si adattino alle varie esigenze.

---

<sup>7</sup> Fondazioni Teatro Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice, Teatro alla Scala di Milano, Teatro di San Carlo in Napoli, Teatro Massimo, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro Regio di Torino.

<sup>8</sup> Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

<sup>9</sup> Fondazioni Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro La Fenice, Arena di Verona.

<sup>10</sup> La figura del socio Sostenitore non è prevista dalle Fondazioni Teatro Comunale di Bologna, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Arena di Verona.

<sup>11</sup> Fondazioni Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Carlo Felice, Teatro di San Carlo in Napoli, Teatro dell'Opera di Roma.

In particolare, come è ammessa la possibilità di prevedere limiti più elevati rispetto a quelli prescritti, così si potrebbe prevedere il contrario.

Ovvero, che a determinate condizioni, sia data la facoltà alle Fondazioni di applicare limiti inferiori.

I privati possono contribuire alla gestione della Fondazione non solo mediante i propri rappresentanti presenti nel C.d.a. ma – ove prevista – anche attraverso l'Assemblea.

Anche se le questioni relative all'Assemblea saranno oggetto di un successivo approfondimento, appare opportuno segnalare sin d'ora la particolare disciplina contenuta nello statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, che assegna a tale organo il potere di nominare tutti i rappresentanti dei Fondatori privati presenti nel Consiglio di amministrazione.

Questo, infatti, è l'unico caso in cui i Fondatori privati non hanno alcun potere di nomina diretta nel C.d.a.<sup>12</sup>

c. Nel maggior numero di Fondazioni il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compresi, obbligatoriamente, il Presidente - ovvero il Sindaco<sup>13</sup> - ed i rappresentanti dell'Autorità di Governo e della Regione<sup>14</sup>.

Nessuna norma stabilisce, però, se il C.d.a. delle Fondazioni lirico-sinfoniche debba essere a prevalenza pubblica o privata.

Pertanto, soltanto alcuni statuti prevedono un Consiglio in cui la maggioranza sia composta dai rappresentanti dei soci pubblici<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> In realtà, potere di nomina diretta è conferita al Presidente della Provincia ed al Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano, che però non possono considerarsi privati in senso stretto.

<sup>13</sup> Con l'eccezione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

<sup>14</sup> Sono composti da sette membri i C.d.a. delle Fondazioni Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro di San Carlo in Napoli, Teatro Massimo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Arena di Verona.

<sup>15</sup> Fondazioni Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Massimo, Teatro La Fenice.



Si tratta di un aspetto che prescinde dalle particolarità di ciascun Ente, che a parere dello scrivente andrebbe disciplinato in modo omogeneo.

Il legislatore, quindi, per la gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dovrebbe individuare un comune punto di equilibrio tra pubblico e privato.

Infatti, vero è che il d.lgs. n. 367/96 è stato introdotto con l'obiettivo di rappresentare una via intermedia tra il sistema "americano", incentrato sulla presenza predominante dei privati, e quello "francese", che invece poggia quasi esclusivamente sul ruolo dello Stato, ma altresì vero è che tale questione non può rimanere sospesa e priva di alcuna indicazione normativa.

Sempre a proposito della composizione del C.d.a., si è inoltre verificato che soltanto le Fondazioni Teatro Comunale di Bologna<sup>16</sup> e Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste<sup>17</sup> disciplinano l'ipotesi in cui il numero dei Fondatori privati aventi diritto di nomina, sia superiore a quello dei posti di loro competenza.

La questione è risolta attribuendo priorità a coloro che hanno conferito i maggiori contributi.

Anche se si tratta di un'eventualità difficilmente realizzabile, riteniamo che la risoluzione prospettata debba essere inserita in tutti gli statuti.

L'ipotesi contraria, ovvero che non vi siano soci Fondatori in grado di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, o che siano in numero inferiore a quello previsto, è invece regolamentata in tutti gli statuti<sup>18</sup>.

In particolare, alcune Fondazioni demandano il diritto di nomina dei sostituti all'Assemblea<sup>19</sup>, tutte le altre contengono criteri che determinano

---

<sup>16</sup> Cfr. art. 5, co. 2.

<sup>17</sup> Cfr. art. 6, co. 3.

<sup>18</sup> Con l'unica eccezione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dal momento che non prevede il diritto di nomina diretta di componenti del C.d.a. da parte dei Fondatori privati.

<sup>19</sup> La Fondazione Teatro Comunale di Bologna attribuisce all'Assemblea il diritto di nomina solo di alcuni dei componenti mancanti per costituire il C.d.a.; la Fondazione Teatro Regio di Torino, invece, di tutti i componenti mancanti.

una maggiore rappresentanza di coloro che già compaiono nel Consiglio di amministrazione.

d. Un'altra particolarità estremamente interessante riguarda lo statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che con riferimento alla qualifica di Fondatore privato ammette la distinzione tra persone fisiche ed enti e tra persone fisiche e persone giuridiche relativamente ai soci Sostenitori.

Per ciascuno di questi soggetti è richiesto un diverso apporto al patrimonio ad alla gestione.

La soluzione esposta può costituire un valido punto di riferimento nella individuazione di un criterio diretto ad escludere che sotto la denominazione di privati vi siano soggetti aventi natura giuridica, capacità economica ed esigenze estremamente differenti<sup>20 21</sup>.

e. Un ultimo aspetto estremamente interessante è contenuto nello statuto della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, che attribuisce al Consiglio di amministrazione il potere di decidere la destinazione dei contributi provenienti dai Fondatori privati, imputandoli al patrimonio o alla gestione, oppure in parte all'uno e in parte all'altro<sup>22</sup>.

Regola analoga – anche se estesa a tutti i proventi – è altresì prevista dalla Fondazione Teatro Carlo Felice<sup>23</sup>.

## 5. – L'Assemblea dei Fondatori

Il d.lgs. n. 367/96 non prevede l'Assemblea dei Fondatori tra gli organi necessari.

---

<sup>20</sup> Lo statuto della Fondazione Arena di Verona (cfr. art. 7, co. 3) si limita ad escludere la definizione di soggetti privati per gli Enti Pubblici Territoriali.

<sup>21</sup> Diversa è l'ipotesi contenuta nello statuto della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia (cfr. art. 13) che stabilisce per divenire socio Fondatore un minor apporto da parte delle associazioni senza scopo di lucro. Stabilisce, altresì, per le qualifiche di socio, Sostenitore, Donatore, Benefattore e Mecenate che gli apporti delle persone fisiche siano diversi da quelli delle associazioni e Fondazioni.

<sup>22</sup> Cfr. art. 6, co. 5.

<sup>23</sup> Cfr. art. 5, co. 5.

La previsione di un organo che riunisca i Fondatori e consenta loro una partecipazione diretta alla gestione ed al controllo dell'attività della Fondazione è contenuta solo in alcuni statuti.

L'Assemblea dei Fondatori fa parte delle Fondazioni Teatro Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia.

Entrando più nel dettaglio, si può notare che gli statuti delle Fondazioni Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e Teatro La Fenice di Venezia non includono l'Assemblea tra gli organi della Fondazione e che all'Assemblea delle Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma e Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste partecipano anche i soci Sostenitori

Sempre a proposito dei soci Sostenitori, la Fondazione Teatro Carlo Felice prevede che una volta l'anno essi si riuniscano in una loro Assemblea, per essere aggiornati dal Presidente circa attività e programmi<sup>24</sup>.

Una disciplina tutta particolare è poi quella della Fondazione Accademia di Santa Cecilia, che prevede propri organi i cui componenti sono scelti tra esperti del settore musicale.

Ci si avvale anche in questo caso di alcuni prospetti, per poter meglio evidenziare gli elementi distintivi.

#### FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

##### **Assemblea dei Fondatori**

##### **Competenze**

Designa il/i componente/i del Consiglio di amministrazione, da prescegliere tra personalità del mondo della cultura e del mondo delle professioni.

##### **Diritto di voto**

<sup>24</sup>

Cfr. art. 4.

Fondatore Privato che nell'ultimo biennio abbia contribuito al patrimonio e/o alla gestione in misura non inferiore a €. 100.000,00.

#### **FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO**

##### **Assemblea dei Fondatori**

##### **Competenze**

- Prende atto della nomina dei soggetti Fondatori privati;
- esamina i bilanci della Fondazione e formula pareri e proposte al Consiglio di amministrazione sulla gestione della Fondazione stessa nonché sulle modifiche statutarie;
- approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento nonché la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto:
  - 1) di comitati, associazioni, istituzioni ed altri soggetti pubblici o privati che, pur contribuendo a vario titolo alla vita ed all'attività della Fondazione, non rivestono la qualità di Fondatori;
  - 2) della rappresentanza del personale stabile della Fondazione in quanto elemento costitutivo del suo patrimonio culturale.

##### **Diritto di voto**

A ciascun Fondatore un voto per ogni Euro 160.000,00 e per ogni frazione di Euro 160.000,00 (centosessantamila) pari o superiore a Euro 80.000,00 (ottantamila) che abbia versato o che si sia impegnato a versare, in unica soluzione o in non più di 4 rate annuali, come apporto al patrimonio e alla gestione dell'attività della Fondazioni. Tali importi sono ridotti rispettivamente a Euro 100.000,00 (centomila) ed a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per i soggetti di cui all'articolo 6, comma terzo.

#### **FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO**

##### **Assemblea dei Fondatori**

##### **Competenze**

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un membro effettivo del Collegio dei Revisori, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto.
- attribuisce la qualità di Fondatore a terzi in conformità al

disposto di cui all'articolo 3.3;

- esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
- attribuisce l'incarico del controllo contabile della Fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

#### **Diritto di voto**

I Fondatori che abbiano conferito alla Fondazione nell'esercizio in corso un importo non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro, oppure abbiano conferito o si siano impegnati a conferire alla Fondazione un importo non inferiore a 5.200.000 (cinquemilioni e duecentomila) euro in unica soluzione ovvero frazionatamente ma in un periodo non superiore a 4 anni. In tale caso il diritto di voto viene riconosciuto in modo permanente, una volta che detto importo sia stato effettivamente erogato, nella misura di 10 voti.

### **FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA**

#### **Assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori**

#### **Competenze**

- Formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Fondazione;
- esprime pareri su ogni argomento sottoposto al suo esame dal C.d.a.

#### **Diritto di voto**

- Nessuna previsione.
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci, i quali non possono farsi rappresentare da terzi.

### **FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO**

#### **Assemblea dei Fondatori**

#### **Competenze**

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;

- attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto di trasformazione;
- esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- esprime pareri in merito al bilancio;
- esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di amministratori, indicandone i motivi.

**Diritto di voto**

Nessuna previsione.  
Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

**FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE**

**Assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori**

**Competenze**

L'Assemblea può formulare proposte ed osservazioni sull'attività e sui programmi della Fondazione.

**Diritto di voto**

Ove sia richiesta la votazione di mozioni, il computo dei voti terrà conto, proporzionalmente, del contributo apportato dai Fondatori e Sostenitori nell'esercizio in corso.

Il contributo versato dai Fondatori in un'unica soluzione si intende, a tale effetto, ripartito in quote uguali per l'esercizio in corso al momento della sottoscrizione e per i due successivi.

**FONDAZIONE TEATRO LA FENICE**

**Assemblea dei Fondatori**

**Competenze**

I Fondatori possono esprimere pareri e osservazioni non vincolanti sulle risultanze del bilancio e sulla politica artistica e culturale della Fondazione.

I Fondatori possono proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche statutarie.

**Diritto di voto**

Nessuna previsione.

Dall'esame dei prospetti si evince, innanzitutto, che le competenze dell'Assemblea cambiano in modo significativo per ogni Fondazione.

Il ruolo dell'Assemblea appare decisivo nel caso delle Fondazioni Teatro alla Scala di Milano e Teatro Regio di Torino, poiché ha il potere di nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei Fondatori privati; di esprimere pareri circa eventuali modifiche statutarie ed in materia di bilanci; di proporre al Consiglio di amministrazione l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Ben più contenuti sono i poteri dell'Assemblea negli altri casi.

L'Assemblea della Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha il potere di nominare il/i componente/i del C.d.a.

L'Assemblea della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha il potere di esaminare i bilanci della Fondazione e di formulare pareri e proposte al Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea delle Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Verdi di Trieste ha il potere di formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività.

Altro motivo di disomogeneità è dato dall'apporto minimo necessario a ciascun Fondatore privato per poter esprimere un voto in Assemblea, che è di Euro 100.000,00 per la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Euro 160.000,00 per la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Euro 520.000,00 per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Nessun limite è invece richiesto per poter partecipare alle votazioni dell'Assemblea delle Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e Teatro La Fenice.

Un'ultima nota è per l'Assemblea della Fondazione Teatro alla Scala di Milano che "può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini

istituzionali coerenti con quelli della Fondazione” e che “può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell’ente” a cui eventualmente delegare alcuni dei propri poteri”<sup>25</sup>.

In virtù di quanto appena riferito, appare chiaro come l’Assemblea sia spesso priva di poteri che consentano ai privati di ricoprire un ruolo incisivo.

A parere dello scrivente, l’Assemblea dovrebbe essere allargata a chi non è socio Fondatore e rappresentare il luogo ideale di incontro tra la Fondazione e tutti coloro che, a vario titolo, intendono adoperarsi in suo favore.

In quest’ottica, all’Assemblea dovrebbero spettare compiti oltre che consultivi, anche di proposta e di controllo.

#### 6.- Proposte di integrazione della disciplina vigente

a. Le circostanze innanzi richiamate dimostrano come allo stato non esista una disciplina che regoli in modo uniforme il rapporto tra i privati e le Fondazioni.

Come si è già avuto occasione di evidenziare, in virtù dell’art. 10 del d.lgs. n. 367/96, non necessariamente le Fondazioni devono stabilire minimi contributivi per divenire soci (Fondatore, Sostenitore, Benemerito o altro); mentre il diritto di nomina di un rappresentante nel C.d.a. è subordinato alla corresponsione da parte dei soci Fondatori, per almeno un biennio, di un apporto annuo alla gestione non inferiore all’8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione.

In questo modo, il legislatore in un caso consente ai vari Enti di fissare propri limiti, nell’altro impone loro di richiedere l’apporto minimo di cui sopra.

---

<sup>25</sup>

Cfr. art. 6, co. 8, 10.



Nel caso delle Fondazioni di minor tradizione e per quelle ubicate in aree aventi una minore capacità economica, le soglie minime richieste dal d.lgs. n. 367/96 per accedere al Consiglio di amministrazione, rappresentano sovente un ostacolo al coinvolgimento dei privati nella gestione dell'Ente.

Infatti, anche se l'importo su cui applicare tale percentuale varia in funzione dei finanziamenti statali percepiti da ciascuna Fondazione, trattasi comunque di un criterio estremamente rigido che fatica a trovare un'applicazione diffusa.

Sembra quindi più appropriata una diversificazione dell'apporto.

Questo potrebbe essere tenuto fermo al 8% per le Fondazioni che – per il prestigio storico del Teatro o per la sua collocazione geografica – hanno pienamente realizzato l'obiettivo di individuare canali contributivi che portano un flusso costante e rilevante di risorse ed abbassato per un determinato periodo per quelle altre che ancora incontrano difficoltà a realizzare il connubio pubblico-privato, dando così loro la possibilità di rivolgersi ad un maggior numero di soggetti.

L'eventuale modifica del limite potrebbe essere subordinata all'ammontare delle erogazioni percepite dai privati durante il biennio (o triennio) precedente.

Più precisamente, la modifica potrebbe essere consentita a quelle Fondazioni che in tale periodo hanno ricevuto dai privati erogazioni in misura decisamente inferiore alla media percentuale nazionale.

Previa richiesta esaminata dal Consiglio nazionale dello spettacolo o da altra apposita commissione, la suddetta deroga dovrebbe essere consentita mediante decreto ministeriale.

Come pure, si suggerisce di rivedere la disposizione che stabilisce per la nomina di un rappresentante nel C.d.a. l'obbligo di contribuzione per almeno un biennio.

Se è vero che in questo modo, nelle intenzioni del legislatore, si è cercato di gettare le basi per la predisposizione di un progetto duraturo, è pur vero

che l'esperienza ha dimostrato la difficoltà per i privati di assumere un oneroso impegno pluriennale per una finalità estranea agli obiettivi aziendali.

Per favorire una maggiore partecipazione attiva si potrebbe ammettere la possibilità di collegare i contributi che non abbiano durata pluriennale a quelli che invece rispettano tale termine.

In questo modo, il privato potrebbe essere invogliato ad operare un contributo che permetta anche di esercitare scelte decisionali, senza essere gravato dall'onere della contribuzione pluriennale.

Rimanendo in argomento, un'ulteriore ipotesi di intervento si può trarre dallo statuto della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, che prevede la possibilità per il socio Sostenitore di aggiungere il proprio contributo di qualunque entità a quello dei soci Fondatori, al fine di raggiungere la fatidica soglia dell'8% per la nomina di un rappresentante nel C.d.a.<sup>26</sup>

L'iniziativa è estremamente interessante in quanto consente al socio Sostenitore di contribuire alla nomina di un componente del Consiglio collegandosi, in una sorta di cordata, a quei Fondatori privati di cui condivide le iniziative e gli obiettivi.

In ogni caso, un ridimensionamento degli apporti richiesti ai privati per poter esercitare il diritto di nomina diretta al C.d.a. sarebbe in linea con l'orientamento tenuto in questi anni dal legislatore.

L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 367/1996, è stato più volte modificato prevedendo, inizialmente un apporto annuo del 12% per almeno tre anni calcolato sull'intera gestione prima e sui finanziamenti statali poi<sup>27</sup>, successivamente un apporto annuo dell'8% per due anni sulla base dei

---

<sup>26</sup> Cfr. art. 8, co. 3

<sup>27</sup> Cfr. art. 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 345, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

finanziamenti pubblici<sup>28</sup>, fino all'attuale formulazione che fa riferimento ai soli finanziamenti statali<sup>29</sup>.

b. L'analisi degli statuti ha consentito di individuare alcuni aspetti interessanti, che il legislatore potrebbe recepire.

In ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione, appare ragionevole la regola secondo cui qualora vi fossero più Fondatori ad avere diritto alla nomina di un rappresentante nel C.d.a., si dovrebbero privilegiare coloro i quali hanno fornito un maggior contributo.

La questione, poi, se i componenti del Consiglio di amministrazione debbano essere in maggioranza di provenienza pubblica o privata potrebbe trovare una soluzione nella previsione di un'Assemblea aperta a tutti i soci.

In tal modo, oltre al Sindaco ed ai rappresentanti delle Regione e della competente Autorità di Governo, nel Consiglio di amministrazione ci sarebbero un componente nominato dall'Assemblea ed ulteriori tre o quattro – se composto rispettivamente da sette o nove membri – nominati direttamente dai Fondatori privati in possesso dei requisiti *ex art. 10*, comma 3, del d.lgs. n. 367/96.

Pertanto – considerato che laddove sia previsto un C.d.a. a nove, i rappresentanti dei Fondatori *ope legis* sono quattro e laddove sia a sette sono tre – l'ago della bilancia sarebbe il rappresentante dell'Assemblea, della quale fanno parte i soci Fondatori sia pubblici sia privati.

Di conseguenza, l'Assemblea diventerebbe il luogo deputato a misurare la partecipazione dei privati rispetto ai Fondatori pubblici.

Nel caso, poi, non vi fossero Fondatori privati in grado di nominare direttamente rappresentanti nel C.d.a., le ulteriori nomine spetterebbero

---

<sup>28</sup> Cfr. art. 2, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.

<sup>29</sup> Cfr. art. 3-ter, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

nell'ordine (eventualmente diverso) all'Assemblea, al Sindaco ed all'Autorità di Governo.

c. L'esperienza delle Fondazioni che hanno previsto la presenza dell'Assemblea appare meritevole di considerazione.

Perché il ruolo dei privati si trasformi da mero finanziatore a risorsa attiva nella gestione e nel controllo dell'attività della Fondazione, divenendo altresì portatore di idee, progetti e passione altrimenti disperse, appare opportuno che l'Assemblea sia allargata anche ai soggetti che non hanno la qualità di Fondatori privati ma che, a vario titolo, contribuiscono alla vita ed all'attività dell'Ente, o che hanno fini istituzionali coerenti con quelli dello stesso.

L'Assemblea, dunque, intesa come momento di trasformazione del cittadino o in genere del privato, dal ruolo di "spettatore", al ruolo di "attore" che partecipa attivamente alla vita della Fondazione.

Per individuare quali competenze attribuire a tale organo, il modello più appropriato appare quello della Fondazione Teatro alla Scala, i cui poteri sono idonei a riservare all'Assemblea un ruolo strategico e di garanzia.

Trattasi del potere di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione; di esprimere pareri in merito a modifiche statutarie ed in materia di bilanci; di proporre al Consiglio di amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Circa il funzionamento dell'Assemblea, qualora gli statuti dovessero stabilire apporti minimi per esercitare il diritto di voto, si potrebbe consentire ai soci (Sostenitori o altrimenti denominati) che avessero conferito in misura inferiore, di consorziarsi tra loro o di aggiungere il proprio contributo a quello dei Fondatori.

A nostro parere, infatti, la funzione dell'Assemblea è strettamente legata alla presenza al suo interno anche dei soci Sostenitori, e di tutti coloro che, pur erogando apporti inferiori a quelli dei Fondatori privati, sostengono le attività dell'Ente.

Limitare l'intervento dei privati ai soli Fondatori significherebbe rinunciare al contributo di una larga fascia di soggetti interessati alle vicende della Fondazione.

d. Altro aspetto che a nostro avviso dovrebbe essere inserito in normativa è quello relativo alla destinazione degli apporti dei privati.

Ci possono essere, infatti, Fondazioni che hanno maggior interesse ad incrementare il patrimonio – come, ad esempio la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, che presenta pochi costi e un fondo di dotazione sottodimensionato – o viceversa Fondazioni che, per ragioni particolari, hanno necessità di risorse ulteriori per la gestione ordinaria.

In questi casi, oltre a quanto previsto dagli statuti circa l'utilizzo degli avanzi di gestione, sarebbe opportuno che ciascuna Fondazione avesse la possibilità di impiegare tali risorse in conformità alle proprie esigenze.

Sull'esempio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, si potrebbe attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di decidere se destinare al patrimonio o alla gestione le erogazioni ricevute dai privati.

La volontà dei privati sarebbe comunque vincolante nella determinazione dei limiti contributivi prescritti dall'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 367/96.

#### 7.- Considerazioni conclusive

L'analisi svolta ha indicato questioni per cui sarebbe appropriato un intervento legislativo al fine di renderle comuni ai vari statuti.

Anche se ci si rende perfettamente conto che, in tal modo, si andrebbe a ridimensionare la possibilità concessa alle Fondazioni di regolamentare autonomamente le modalità di partecipazione dei privati, si ritiene debba privilegiarsi la necessità che tra gli statuti vi sia un minimo di conformità.

Ciò al fine di estendere l'applicazione di disposizioni che favoriscano l'ingresso dei privati, dando loro anche la possibilità di contribuire alla gestione dell'Ente.

Infatti, prevedere che le Fondazioni stabiliscano vari livelli di partecipazione significherebbe coinvolgere ed attribuire una qualifica a tutti quei soggetti che non sono in grado di contribuire nella misura richiesta per i Fondatori privati.

Diversamente, tali risorse umane e patrimoniali rischiano di andare disperse.

Come pure, si ritiene necessaria la suddivisione dei privati tra persone fisiche e persone giuridiche, e la loro distinzione dagli enti pubblici, prevedendo più livelli contributivi.

Un'ulteriore misura diretta a realizzare un maggior coinvolgimento dei privati nell'attività e nella gestione delle Fondazioni è, a parere dello scrivente, quella di includere l'Assemblea tra gli organi obbligatori.

Ad essa dovrebbero attribuirsi poteri propositivi, consultivi e di vigilanza oltre che prevedere la presenza al suo interno di tutti coloro i quali, a qualunque titolo, sostengono l'attività delle Fondazioni.

Una soluzione in grado di ottimizzare l'impiego delle erogazioni ricevute dai privati è senz'altro quella per cui siano le Fondazioni a deciderne la destinazione al patrimonio piuttosto che alla gestione.

Inoltre, per andare incontro alle Fondazioni che incontrano maggiori difficoltà a reperire nel proprio territorio privati interessati, si ritiene opportuna l'adozione di regole che consentano, in presenza di condizioni ben definite, una riduzione dell'apporto minimo necessario per la nomina di un proprio rappresentante nel C.d.a.

Andrebbe altresì stabilito se il Consiglio di amministrazione dev'essere composto da un maggior numero di rappresentanti dei soci privati o di quelli pubblici.

In definitiva, si ravvisa la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di disciplinare in modo più particolareggiato il rapporto tra i privati e le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Pur riconoscendo che normalmente le motivazioni sottostanti la partecipazione dei privati sono filantropiche, culturali o altrimenti legate ad un ritorno di immagine, è evidente che un'ulteriore spinta potrebbe venire da un più favorevole sistema di agevolazioni fiscali in materia.

In ogni caso, è auspicabile che si realizzi un più stretto legame con luoghi che rappresentano oltre che dei contenitori culturali di assoluto prestigio anche una chiara testimonianza di storia e tradizioni di questo Paese.

Per una ricostruzione analitica di tutti gli aspetti riguardanti la partecipazione dei privati alle Fondazioni lirico-sinfoniche si rinvia alle allegate schede, ove sono riportate le disposizioni degli statuti in materia.

Bari, 18 dicembre 2007

  
(avv. Giancarlo Ruccia)

SCHEDE ANALITICHE CONTENENTI LE DISPOSIZIONI DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI

LIRICO-SINFONICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI



## FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 6 - I Privati

1. Oltre lo Stato, la Regione Puglia, la Provincia ed il Comune di Bari, possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri.

I soggetti di cui al comma 1 diversi dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Bari, sono persone fisiche, enti pubblici, enti privati riconosciuti e non, nonché società che assicurano apporti alla FONDAZIONE.

2. I soggetti di cui al comma precedente, qualunque sia la loro natura, vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto come "privati".

3. L'apporto dei privati al patrimonio non può superare la misura del 40% (quaranta per cento) del patrimonio della FONDAZIONE.

4. I privati possono appartenere a due categorie:

a) quelli che concorrono al patrimonio ed alle spese di gestione della FONDAZIONE, con le modalità indicate dall'articolo 7 e che vengono convenzionalmente indicati come Fondatori;

b) quelli che sostengono le attività della FONDAZIONE e che vengono convenzionalmente indicati, in questo Statuto come Sostenitori della FONDAZIONE.

#### Art. 7 - I Fondatori

1. Sono Fondatori quei soggetti che singolarmente assicurano, per almeno due anni successivi al loro ingresso nella FONDAZIONE, un apporto annuo alla gestione non inferiore a quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'impegno al versamento deve essere stabilito in una dichiarazione d'obbligo resa nella forma dell'atto pubblico.

3. I Fondatori possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione se, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre all'apporto al patrimonio, per un periodo di due anni successivi al loro ingresso nella FONDAZIONE un apporto annuo non inferiore all'8% (otto per cento) del totale dei finanziamenti statali per la gestione delle attività della stessa FONDAZIONE, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso tra i Fondatori dell'Ente.

4. Per raggiungere l'apporto annuo dell'8% (otto per cento) per ciascun gruppo, i Fondatori interessati devono dichiarare, con atto

scritto, di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun Fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

#### **Art. 8 - I Sostenitori**

1. Sono Sostenitori quei privati che intervengono con contributi economici a sostegno delle attività della FONDAZIONE e i cui versamenti vengono quindi tutti destinati alle risorse per la gestione.
2. Il contributo minimo che ciascun Sostenitore deve versare non può essere inferiore a quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ai fini della formazione dell'8% (otto per cento) necessario per acquisire il diritto alla nomina di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, se sussistono tutte le condizioni richieste dall'articolo 7, uno o più Sostenitori possono consentire che i loro contributi siano aggiunti a quelli dei Fondatori. In questo caso i Sostenitori debbono esprimere la loro volontà e confermare i loro impegni per un biennio e l'impegno deve essere espresso nei modi previsti dall'articolo 7 commi 3 e 5; anche in questa ipotesi dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione la deliberazione di cui all'articolo 7 comma 5";

#### **Art. 12 - Libro dei Privati e Regolamento**

Il Consiglio di Amministrazione conserva un registro aggiornato dei Fondatori, e dei Sostenitori della FONDAZIONE, con ogni notizia ad essi relativa.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nell'osservanza di questo Statuto e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, può emanare uno o più regolamenti diretti a disciplinare le figure e le attività dei Fondatori, quelle dei Sostenitori della FONDAZIONE, ed il funzionamento del Consiglio medesimo.

#### **Organi della Fondazione**

##### **Art. 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della FONDAZIONE:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei revisori.

**Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione sino alla partecipazione dei privati**

Ai sensi della legge 11 novembre 2003, n. 310, e del decreto legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001 n. 6 e successive modificazioni, sino alla partecipazione di soggetti privati, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti quattro membri:

- a) uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) uno designato dalla Regione Puglia;
- c) uno designato dalla Provincia di Bari;
- d) uno designato dal Sindaco di Bari.

All'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale si accetta la partecipazione di uno o più Fondatori con l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 7, comma 5, il Consiglio di Amministrazione viene allargato a sette membri secondo le disposizioni previste dal successivo articolo 16.

**Art. 16 – Composizione e nomina dei successivi Consigli di Amministrazione**

A seguito dell'ingresso dei privati, ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996 e successive modificazioni, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti sei membri:

- a) uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) uno designato dalla Regione Puglia;
- c) uno designato dalla Provincia di Bari;
- d) uno designato dal sindaco di Bari;
- e) due designati dai soggetti Fondatori privati con le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni di legge.

Qualora i soggetti Fondatori privati non siano in grado di esercitare il potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge, il relativo potere è esercitato con la nomina di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e con la nomina dell'altro membro designato dal Sindaco di Bari. Tuttavia, i componenti così nominati decadono, nell'ordine inverso in cui sono stati nominati, nel momento in cui il sopravvenuto verificarsi presupposti di cui sopra consente ai fondatori privati di procedere alle nomine di cui al comma 1, lettera e).

## FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 3 - Fondatori

1. Sono fondatori necessari, tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione, lo Stato, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna.
2. Sono soggetti fondatori, diversi da quelli necessari e d'ora in avanti denominati Fondatori Privati, le persone fisiche e giuridiche o gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrano alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un apporto di denaro non inferiore a € 130.000,00 (centotrentamila) o di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima con perizia giurata.
3. Le organizzazioni non lucrative possono divenire Fondatori Privati, con un apporto al patrimonio di denaro non inferiore a € 104.000,00 (centoquattromila) o beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima con perizia giurata.
4. Gli organismi costituiti esclusivamente dal personale dipendente dalla Fondazione e le organizzazioni non lucrative i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente lo svolgimento di attività di sostegno e promozione del Teatro Comunale di Bologna possono divenire Fondatori Privati con un apporto al patrimonio di denaro non inferiore a €. 78.000,00 (settantottomila) o beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima con perizia giurata.
5. L'apporto minimo al patrimonio di cui ai commi 2, 3 e 4 è ridotto a €. 26.000,00 (ventiseimila) per i Fondatori Privati che assicurano, per i due anni successivi al loro ingresso nella fondazione, un apporto alla gestione non inferiore a €. 51.000,00 (cinquantunmila) annui.
6. Compete al consiglio di amministrazione della Fondazione l'accettazione delle proposte di adesione dei fondatori.
7. L'ammontare dell'apporto al patrimonio dei Fondatori Privati non potrà essere complessivamente superiore al limite del 40 per cento del patrimonio stesso o alla quota fissata tempo per tempo, ove minore, dalle leggi speciali in materia.

## Organi della Fondazione

### Art. 4 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di Amministrazione;
- il presidente;
- il sovrintendente;
- il collegio dei revisori;
- l'assemblea dei fondatori.

## Composizione del Consiglio di amministrazione

### Art. 5 - Consiglio di amministrazione: composizione, competenze e poteri

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il presidente della Fondazione, che lo presiede.

2. Un membro è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dalla Regione Emilia Romagna. Il diritto di nomina di un consigliere può spettare ai Fondatori Privati che, come singoli o cumulativamente, si obbligano ad un apporto annuo non inferiore all'otto per cento, del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene l'ingresso nella Fondazione, e per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, qualora abbiano dichiarato, con atto scritto, come singoli o cumulativamente, di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'Ente. Qualora i Fondatori Privati che soddisfino i suddetti requisiti siano in numero superiore a quattro, il diritto di nomina sarà attribuito ai Fondatori Privati, o ai gruppi di Fondatori Privati, che si siano impegnati ad apportare il contributo annuo di maggiore importo. Ciascuno dei consiglieri nominati dai Fondatori Privati resta in carica subordinatamente all'erogazione, da parte del Fondatore Privato che lo ha nominato, dell'apporto annuo per la gestione della Fondazione. Il Fondatore Privato, che abbia assunto un impegno di contribuzione annuale alla gestione della Fondazione fino ad un termine successivo alla scadenza del consiglio di Amministrazione, avrà diritto a designare un consigliere anche nel nuovo consiglio di Amministrazione; tale consigliere resterà in carica sino all'ultimo anno per il quale sussista l'impegno di contribuzione alla gestione da parte del Fondatore privato che lo ha designato.

2 bis. Qualora non sussistano Fondatori Privati con diritto di esprimere un consigliere ai sensi del comma che precede, ovvero qualora i consiglieri in carica in forza di tale norma decadano anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte del Fondatore Privato che li aveva nominati, la nomina dei consiglieri residui è effettuata quanto a un componente dal Comune di

Bologna, quanto ad un altro dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed i residui due dall'Assemblea dei Fondatori.

3. Se la nomina espressa dai Fondatori Privati ai sensi del comma 2 è solo una, l'Assemblea dei Fondatori elegge, con le modalità di cui al successivo art. 11, un consigliere di amministrazione. Gli altri consiglieri sono nominati uno dal Comune di Bologna e l'altro dal Ministro per i beni e le attività culturali. Nell'ipotesi in cui il consigliere nominato dai Fondatori Privati decada dalla carica anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte del Fondatore Privato che lo aveva nominato, alla nomina del nuovo consigliere provvederà l'Assemblea dei Fondatori.

4. Se le nomine espresse dai Fondatori Privati ai sensi del comma 2 sono solo due, l'Assemblea dei Fondatori elegge, con le modalità di cui al successivo art. 11, un consigliere di amministrazione. L'altro è nominato dal Comune di Bologna. Nell'ipotesi in cui decada dalla carica uno dei consiglieri nominati dai Fondatori Privati anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte del Fondatore Privato che lo aveva nominato, la nomina del nuovo consigliere sarà effettuata nelle modalità di cui al comma 3. Nell'ipotesi in cui decadano contestualmente dalla carica entrambi i consiglieri nominati dai Fondatori Privati anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte dei Fondatori Privati che li avevano nominati, la nomina dei consiglieri sarà effettuata, quanto al primo dall'Assemblea dei Fondatori, quanto al secondo dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

5. Se le nomine espresse dai Fondatori Privati ai sensi del comma 2 sono tre, l'Assemblea dei Fondatori elegge, con le modalità di cui al successivo art. 11, un consigliere di amministrazione. Nell'ipotesi in cui decada dalla carica uno dei consiglieri nominati dai Fondatori Privati anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte del Fondatore Privato che lo aveva nominato, la nomina del nuovo consigliere sarà effettuata nelle modalità di cui al comma 3. Nell'ipotesi in cui decadano dalla carica contestualmente due consiglieri nominati dai Fondatori Privati anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte dei Fondatori Privati che li avevano nominati, la nomina dei nuovi consiglieri sarà effettuata nelle modalità di cui al comma 4 ultimo capoverso. Nell'ipotesi in cui decadano dalla carica contestualmente tutti e tre i consiglieri nominati dai Fondatori Privati anche per il venir meno del diritto alla nomina da parte dei Fondatori Privati che li avevano nominati, la nomina dei nuovi consiglieri sarà effettuata, quanto al primo dall'Assemblea dei Fondatori, quanto al secondo dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, quanto al terzo dal Comune di Bologna.

6. Il consigliere nominato, ai sensi del comma 3, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali decade dalla carica allorché i Fondatori Privati nominano il secondo consigliere ai sensi del comma due. Il consigliere nominato dal Comune decade dalla carica allorché i Fondatori Privati

nominano il terzo consigliere ai sensi del comma due. Il consigliere nominato dall'assemblea decade dalla carica allorché i Fondatori Privati nominano il quarto consigliere ai sensi del comma due. Il consigliere nominato dall'Assemblea dei Fondatori con il minor numero dei voti decade dalla carica qualora un Fondatore Privato, entri in possesso dei requisiti indicati al comma 2, e conseguentemente nomini un proprio consigliere di Amministrazione.

## **Assemblea dei Fondatori**

### **Art. 11 – Assemblea dei Fondatori**

1. L'assemblea si compone dei fondatori e ha come unica funzione quella di designare il/i componente/i del consiglio di amministrazione, da prescegliere tra personalità del mondo della cultura e del mondo delle professioni, ai sensi dell'art. 5.
2. L'assemblea è convocata dal presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati mediante raccomandata al domicilio dei fondatori almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. Ciascun fondatore ha diritto ad un voto. Ciascun Fondatore Privato ha diritto di voto solo qualora abbia contribuito nell'ultimo biennio al patrimonio e/o alla gestione in misura non inferiore a €. 100.000,00.
4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Fondatori in numero corrispondente almeno alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. Per le votazioni l'assemblea si costituisce, seduta stante, in seggio con un presidente e un segretario prescelti tra i partecipanti. Qualora la votazione abbia per oggetto la nomina di due consiglieri del Consiglio di Amministrazione, ciascun avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza e risulteranno eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
6. Delibera con la unicità dei voti. Dopo tre votazioni consecutive senza esito è eletto il candidato che in successive votazioni consegue la maggioranza assoluta dei voti. In tali successive votazioni è attribuito un numero doppio di voti allo Stato, alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Bologna.

## FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 3 - Concorso alla Fondazione

##### A ) SOCI FONDATORI

3.1) Sono soci fondatori, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, della legge 26/01/2001 n. 6 e della legge 21 maggio 2004 n. 128, lo Stato italiano, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Cagliari.

3.2) Possono acquisire successivamente la qualifica di "Socio Fondatore" i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che dichiarino di voler concorrere alla formazione del patrimonio della Fondazione ed il cui apporto complessivo non può superare il 40% del patrimonio stesso, con un conferimento iniziale al patrimonio non inferiore ad €. 100.000,00 (centomila/00) ed alla gestione con un contributo minimo annuo di €. 75.000,00 (settantacinquemila/00) per almeno due anni.

3.3) I soggetti che intendono acquisire la qualifica di cui al comma precedente presenteranno la domanda di ammissione alla Fondazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può essere rifiutata socio per gravi motivi.

3.4) Nel caso di apporto in natura, la deliberazione di ammissione è accompagnata da una relazione di stima redatta nelle forme di legge da un perito estimatore.

3.5) I soggetti privati che, ai sensi della legge 21 maggio 2004 n. 128, come singoli o cumulativamente, assicurino, oltre ad un conferimento iniziale al patrimonio non inferiore a €. 155.000,00, un apporto annuo alla gestione dell'attività della Fondazione per almeno due anni consecutivi non inferiore all'8% del totale dei finanziamenti statali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

3.6) Le dichiarazioni relative al concorso dei soggetti di cui al secondo comma ed alla partecipazione dei soggetti privati di cui al quinto comma, sono rese nella forma dell'atto pubblico, con la specificazione degli obblighi ed impegni assunti per la loro partecipazione alla Fondazione.

3.7) I soggetti privati interessati, per raggiungere l'entità dell'8%, dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione degli amministratori di rispettiva competenza previsti al successivo art. 6, fermo restando che non possono sottoscrivere più di una dichiarazione.



3.8) I soggetti privati di cui al comma precedente hanno i medesimi diritti e prerogative dei soggetti fondatori.

3.9) I soci fondatori ed i soggetti privati che partecipano alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né vendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

#### **B ) SOCI SOSTENITORI**

3.10) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento della qualifica di "Socio sostenitore della Fondazione" a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che, con dichiarazione resa nella forma dell'atto pubblico, si impegnavano a versare alla Fondazione, per un periodo di almeno 5 anni, una somma costante in denaro di importo non inferiore a euro 50.000,00 per ciascun anno, per lo svolgimento delle attività di istituto ovvero per la realizzazione di singoli progetti.

#### **Organi della Fondazione**

##### **Art. 5 - Organi**

5.1) Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Sovrintendente
- d) il Collegio dei Revisori

#### **Composizione del Consiglio di amministrazione**

##### **Art. 6 - Consiglio di amministrazione**

6.1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove componenti, compreso il Sindaco pro-tempore della città di Cagliari che ne è anche il Presidente.

Gli altri componenti sono nominati come segue:

- a) due dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- b) uno dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) uno dal Sindaco di Cagliari;
- d) quattro dai soci privati nominati con le modalità di cui al precedente articolo 3 che, come singoli o cumulativamente, oltre al concorso al patrimonio per importo il cui valore complessivo non può superare la misura del 40% del patrimonio stesso, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8% (otto per cento) del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

ingresso nella Fondazione.

Gli enti pubblici che sostengono la Fondazione, diversi da quelli che partecipano per legge (Comune, Regione, Stato) sono considerati soggetti privati, quanto all'applicazione delle disposizioni che disciplinano le fondazioni liriche e quindi la loro partecipazione alla Fondazione è regolata dalle disposizioni di legge previste per la partecipazione dei soggetti privati.

Mancando i soggetti che hanno diritto di nominare i componenti in base agli apporti indicati al precedente punto d), i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'ingresso di rappresentanti di fondatori privati, saranno nominati nell'ordine:

- a) uno dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- b) uno dal Sindaco di Cagliari;
- c) uno dal Consiglio di Amministrazione scelto tra persone dotate di specifica competenza nel settore dell'organizzazione e della gestione di istituzioni pubbliche e private.
- d) uno dal Consiglio di Amministrazione scelto tra persone dotate di specifica competenza nel settore dell'organizzazione e della gestione di istituzioni pubbliche e private, che sarà il primo a decadere in caso di ingresso di soci privati.

## FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO FIORENTINO

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 6 - Soggetti fondatori

Sono Fondatori di diritto lo Stato, la Regione Toscana e il Comune di Firenze.

È Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, che abbia concorso al patrimonio o alla gestione della Fondazione nel primo quadriennio con un contributo non inferiore a Euro 160.000,00 (centosessantamila).

Tale importo è ridotto a Euro 100.000,00 (centomila) per gli organismi costituiti esclusivamente dal personale di cui al successivo art. 21 e per quelli i cui atti costitutivi o statuti abbiano ad oggetto esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività di sostegno e di promozione della Fondazione o comunque degli enti operanti nel settore musicale.

Successivamente alla costituzione può divenire Fondatore ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero che eroghi alla Fondazione un contributo di Euro 160.000,00 (centosessantamila) o nel caso di cui al precedente comma Euro 100.000,00 (centomila) da corrispondere in un'unica soluzione o in non più di 4 rate annuali di eguale ammontare.

Per contributo alla Fondazione si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo di valore non inferiore a Euro 160.000,00 (centosessantamila) o nei casi sopra specificati a Euro 100.000,00 (centomila) effettuata a favore della Fondazione. Spetta al Consiglio di amministrazione della Fondazione determinarne la destinazione al patrimonio o alla gestione, oppure in parte a patrimonio e, in parte alla gestione.

L'acquisizione della qualifica di Socio Fondatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Nel caso di apporto in natura la delibera di ammissione dovrà essere accompagnata da una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 367/96.

La qualifica di Socio Fondatore, decorsi i primi quattro anni dalla sua acquisizione, si mantiene soltanto se il Fondatore eroga contributi alla Fondazione per un importo annuo non minore di Euro 40.000,00 (quarantamila) o nei casi sopra precisati di Euro 25.000,00 (venticinquemila).

I Fondatori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

L'apporto complessivo dei Fondatori privati al patrimonio della Fondazione non può superare il 40% del patrimonio stesso.

Il Consiglio di amministrazione cura la tenuta dell'Albo dei fondatori.

#### **Art. 7 - Soggetti sostenitori**

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'attribuzione della qualifica di "Sostenitore del Teatro" ai soggetti pubblici e privati che apportino un contributo liberale in denaro o in natura secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

#### **Organi della Fondazione**

##### **Art. 11 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei revisori;

l'Assemblea dei fondatori.

#### **Composizione del Consiglio di amministrazione**

##### **Art. 13 - Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Sindaco della città di Firenze che ne è il Presidente.

Gli altri componenti sono nominati:

- a) uno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- b) uno dalla Regione Toscana;
- c) quattro dai soggetti fondatori privati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo, del d. lgs. 367/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora i soggetti fondatori privati non siano in grado di esercitare il potere di nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma secondo lettera c), del presente articolo per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 10, comma terzo, del d.lgs.367/96, come modificato dall'articolo 2 comma terzo, della legge 26 gennaio 2001, n. 6, il relativo potere è attribuito, nell'ordine, al Comune di Firenze, alla Regione Toscana ed alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo: tuttavia, i componenti così nominati, decadono, nell'ordine inverso al momento in cui il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra, consenta ai fondatori di procedere alle nomine ai sensi del comma secondo, lettera c), del presente articolo.

Nel caso di mancanza totale dei quattro Fondatori privati ed dopo aver escusso la procedura prevista al comma precedente con la nomina di tre consiglieri, il quarto sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione

cooptandolo dal mondo della cultura e dell'arte.

## **Assemblea dei Fondatori**

### **Art. 17 - Assemblea dei fondatori**

L'assemblea dei fondatori:

- a) prende atto della nomina dei soggetti fondatori privati designati ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
- b) esamina i bilanci della Fondazione e formula pareri e proposte al Consiglio di amministrazione sulla gestione della Fondazione stessa nonché sulle modifiche statutarie.
- c) approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento nonché la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto:
  - 1) di comitati, associazioni, istituzioni ed altri soggetti pubblici o privati che, pur contribuendo a vario titolo alla vita ed all'attività della Fondazione, non rivestono la qualità di fondatori;
  - 2) della rappresentanza del personale stabile della Fondazione in quanto elemento costitutivo del suo patrimonio culturale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei fondatori; è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza se non diversamente previsto dal regolamento di cui alla lettera c) del presente articolo. A ciascun fondatore spetta un voto per ogni Euro 160.000,00 (centosessantamila) e per ogni frazione di Euro 160.000,00 (centosessantamila) pari o superiore a Euro 80.000,00 (ottantamila) che abbia versato o che si sia impegnato a versare, in unica soluzione o in non più di 4 rate annuali, come apporto al patrimonio e alla gestione dell'attività della Fondazione; gli importi di cui sopra sono ridotti, rispettivamente, a Euro 100.000,00 (centomila) ed a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per i soggetti di cui all'articolo 6, comma terzo.

I Fondatori privati possono nei limiti di legge, nominare un rappresentante del Consiglio di amministrazione della Fondazione quando singolarmente o cumulativamente, abbiano assicurato un apporto al patrimonio della Fondazione non minore di Euro 40.000,00 (quarantamila), o nei casi specificati all'art. 6 dello Statuto Euro 25.000,00 (venticinquemila) ed assicurino, per almeno due anni consecutivi, un apporto annuo alla gestione non inferiore all'otto (8) per cento del totale dei finanziamenti statali erogati allo stesso titolo alla Fondazione. La percentuale è verificata con riferimento all'anno di ingresso nella Fondazione e sulla base del bilancio consuntivo approvato e della documentazione relativa alla formalizzazione dell'impegno di contribuzione. I rappresentanti nominati dai Fondatori privati decadono dalla carica se l'impegno assunto non è

onorato entro la data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Al fine del conseguimento della percentuale richiesta dal presente comma, ciascun Fondatore privato può dichiarare per iscritto di voler concorrere assieme ad altri Fondatori privati alla gestione della Fondazione. Nessun Fondatore privato può sottoscrivere più di una dichiarazione.

## FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 3 - Soggetti Fondatori

1. Lo Stato italiano, la Regione Liguria e il Comune di Genova concorrono per legge alla Fondazione.
2. E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica e/o ente, anche se privo di personalità giuridica, che partecipa al patrimonio della Fondazione con un contributo rilevante non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.  
L'apporto complessivo dei soggetti fondatori al patrimonio della fondazione non potrà superare la misura del 40% del patrimonio stesso.  
La qualità di soggetto fondatore ha durata biennale a far data dal 1° gennaio successivo a quello della sottoscrizione.
3. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto aggiornato l'Albo dei Fondatori.
4. I soggetti fondatori non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
5. E' fatto altresì divieto di distribuire utili o oltre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione.

#### Art. 4 - Soggetti Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione della qualifica di sostenitore del Teatro ai comitati, associazioni, fondazioni nonché agli altri soggetti pubblici e privati che apportino alla gestione ordinaria del Teatro un contributo liberale in denaro o in natura secondo gli importi e le modalità che saranno stabiliti, anche in maniera differenziata, dallo stesso Consiglio.  
I Soggetti sostenitori si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno. Ad essa il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Sovrintendente, illustra le attività ed i programmi del Teatro, riferisce i dati di bilancio, relaziona in ordine a quant'altro ritenga di portare all'attenzione dei soggetti sostenitori. Il regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità per la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea nonché per la partecipazione ad essa di una rappresentanza dei dipendenti del Teatro.

### Organi della Fondazione

#### **Art. 6 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Sovrintendente;
- d. il Collegio dei revisori.

#### **Composizione del Consiglio di amministrazione**

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le medesime prerogative e poteri degli altri Consiglieri; egli non può prendere parte alle deliberazioni consiliari di cui all'art. 8), comma 1), lettere b) e f).

2. Hanno titolo a nominare un rappresentante nel Consiglio il Comune di Genova e la Regione Liguria indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio della Fondazione.

3. Ha titolo a nominare due rappresentanti nel Consiglio l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo indipendentemente dalla misura del proprio apporto al patrimonio della Fondazione.

4. Possono altresì nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione i fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun Fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

5. Qualora i soggetti fondatori privati, così come individuati al precedente comma, vengano meno o non siano in grado di esercitare, in tutto o in parte, il potere di nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, nonché al fine di mantenere nel numero di nove i componenti dello stesso Consiglio, detto potere di nomina viene attribuito ai componenti nominati secondo quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 4. Detti membri



procederanno a cooptazione sino all'occorrenza, mediante votazione a maggioranza semplice, individuando i membri da cooptare tra personalità della cultura, dell'imprenditoria o delle libere professioni. I componenti così nominati decadono, nell'ordine temporale di maggiore anzianità, nel momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 4) del presente articolo, che consentono ai Fondatori privati di procedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione.

## FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 3 - Concorso alla Fondazione

3.1 - Lo Stato italiano, la Regione Lombardia, il Comune di Milano concorrono per legge alla Fondazione.

3.2 - È Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo di ammontare non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro.

3.3 - Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

- venga presentato da un Fondatore;
- concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea ma comunque non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro.

3.4 - In ogni caso il permanere dello status di Fondatore è subordinato all'effettivo versamento di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) per ciascun anno solare.

3.5 - La qualità di Fondatore può essere riconosciuta anche ad un Gruppo di società, purché venga presentato da un Fondatore e concorra al patrimonio in conformità al disposto dell'articolo 3.3 che precede.

La nozione di Gruppo è quella stabilita dall'articolo 2359 del codice civile.

All'atto della cooptazione l'Assemblea definisce le modalità di esercizio dei diritti di voti spettanti al Gruppo.

3.6 - Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione.

3.7 - I Fondatori assumono gli obblighi conseguenti al concorso per atto vincolante del legale rappresentante munito di idonei poteri.

3.8 - A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.

3.9 - Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d. lgs. 367/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

## **Organi della Fondazione**

### **Art. 5 - Organi**

5.1 - Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

## **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove persone, compreso il Sindaco pro-tempore della Città di Milano che ne è anche il Presidente. Gli altri componenti sono nominati come segue :

- a) due dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
  - b) uno dal Presidente della Regione Lombardia;
  - c) uno dal Presidente della Provincia di Milano;
  - d) uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Milano;
  - e) tre eletti dall'Assemblea. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla presente lettera e) avverrà sulla base di candidature che potranno essere avanzate da Fondatori, diversi da quelli cui è riservato per legge o per statuto il diritto di nomina diretta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, che, singolarmente o cumulativamente, si impegnino ad assicurare per almeno due anni consecutivi successivi all'elezione del candidato - oltre all'apporto al patrimonio di cui all'articolo 6.5 - un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione.
- 7.2 - I Fondatori di cui all'articolo 7.1 lettera c) e lettera d) non possono esercitare il potere di nomina diretta di componenti del Consiglio di Amministrazione se non si impegnano, per almeno due anni consecutivi, ad erogare alla Fondazione, oltre all'apporto al patrimonio di cui all'articolo 6.5, un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione.
- 7.3 - La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti nominati ai sensi dei precedenti articoli 7.1 lettera e) e 7.2 è subordinata all'erogazione dell'apporto ivi previsto.
- 7.4 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

## Assemblea dei Fondatori

### Art. 6 - Assemblea

6.1 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un membro effettivo del Collegio dei Revisori, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi in conformità al disposto di cui all'articolo 3.3 che precede;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi.
- g) attribuisce l'incarico del controllo contabile della Fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

6.2 - L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1° ed il 10 dicembre di ciascun anno, o comunque nella settimana in cui avviene la inaugurazione della stagione teatrale.

6.3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore e che risultino espressamente dal libro dei Fondatori. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Gli atti ed i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è tenuta ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di

voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori. In tale caso, ciascuno dei Fondatori, legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6.4 - Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, Revisore ovvero un dipendente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

6.5 - I voti si computano in ragione di un voto per ogni €. 520.000,00 (cinquecentoventimila) e per ogni multiplo intero di tale importo, effettivamente erogati alla Fondazione. Hanno diritto di voto in Assemblea i Fondatori che:

a) abbiano conferito alla Fondazione nell'esercizio in corso un importo non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro, oppure

b) abbiano conferito o si siano impegnati a conferire alla Fondazione un importo non inferiore a 5.200.000 (cinquemilioni e duecentomila) euro in unica soluzione ovvero frazionatamente ma in un periodo non superiore a 4 anni. In tale caso il diritto di voto viene riconosciuto in modo permanente, una volta che detto importo sia stato effettivamente erogato, nella misura di 10 voti. Ai fini del presente articolo 6.5, per "impegno a conferire" si intende qualsivoglia impegno, incondizionato ed irrevocabile, ad effettuare l'erogazione alla Fondazione.

6.6 - Ai fini del computo dei voti valgono i conferimenti effettuati nel periodo fra la data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica e la data precedente l'assemblea, comunque non oltre la data di nomina del successivo Consiglio di Amministrazione. Con la nomina di ogni Consiglio di Amministrazione i voti spettanti a ciascun Fondatore verranno azzerati, ad eccezione dei diritti di voto riconosciuti in via permanente ai sensi dell'articolo 6.5 b) e della Norma Finale II.

6.7 - L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Milano partecipano all'Assemblea. A ciascuno di essi spettano due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione. Il regolamento dell'Assemblea può attribuire loro un numero di voti diverso ma comunque non superiore, per ciascuno, al 3% del totale dei voti esercitabili in ciascuna assemblea. L'Autorità di Governo competente in materia di

spettacoli, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art. 6.1, lett. a).

6.8 - L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, ivi compresi i dipendenti del Teatro.

6.9 - L'Assemblea su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti;

- disciplina l'esercizio del voto in modo tale da impedire la formazione di posizioni dominanti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

6.10 - L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 6.1, lett. a), b), c).

6.11 - Le deliberazioni di cui all'art. 6.1, lettere b), d), e), f) sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni concernenti i pareri in merito alle modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

## FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### **Art. 7 - I Fondatori Istituzionali e I Fondatori Privati**

7.1. Oltre lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli che sono Fondatori Istituzionali ope legis, è del pari Fondatore Istituzionale la Provincia di Napoli in conseguenza dell'impegno a contribuire al sostegno gestionale della FONDAZIONE con versamenti annuali non inferiori al 15% delle erogazioni statali.

7.2. La Provincia di Napoli, oltre il triennio 2002-2004 per il quale ha già consacrato il proprio status di Fondatore Istituzionale con atti formali aderenti alla disciplina dettata in materia da questo Statuto, potrà conservare la qualità di Fondatore Istituzionale confermando, biennio per biennio, il proprio obbligo al versamento annuale non inferiore al 15% delle erogazioni statali.

7.3. La Provincia di Napoli, fino a quando conserverà lo status di Fondatore Istituzionale, avrà diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità dettate dal successivo articolo 8.

7.4. Oltre lo Stato, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli (per questa ultima con le modalità di cui ai precedenti commi 7.1., 7.2. e 7.3.) possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE soggetti privati e pubblici, italiani o stranieri.

7.5. I soggetti di cui al comma 7.4. sono la persone fisiche, gli enti anche non riconosciuti, gli enti pubblici (diversi dallo Stato, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli) e le società che assicurino apporti alla FONDAZIONE. L'apporto al patrimonio dei Privati non può superare la misura del 40% del patrimonio della FONDAZIONE.

7.6. I soggetti di cui al comma 7.5., qualunque sia la loro natura, vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto come "Privati";

7.7 I Privati possono appartenere a tre categorie:

- quelli che concorrono al patrimonio e alle Spese di gestione della FONDAZIONE con le modalità indicate nel successivo articolo 8, e che vengono convenzionalmente indicati come Fondatori Privati;
- quelli che sostengono con contribuzioni quantitativamente differenziate le attività del Teatro San Carlo, quale massima espressione della FONDAZIONE, e che vengono denominati in questo Statuto rispettivamente Benemeriti e Sostenitori.

#### **Art. 8 - I Fondatori Privati**

8.1. Sono Fondatori Privati quei soggetti che, oltre ad un apporto al patrimonio della FONDAZIONE, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8% (otto per cento) del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione della attività dell'Ente.

8.2. Per raggiungere l'entità dell'apporto indicato al precedente comma 8.1., i Fondatori Privati possono essere più di uno. In tale caso il gruppo di Fondatori Privati interessati devono dichiarare per atto scritto, con sottoscrizione autenticata, di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'Ente nella misura economica indicata, o in una misura superiore, per almeno due anni consecutivi. Ciascun Fondatore Privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

8.3. Anche nel caso in cui il Fondatore Privato disposto all'erogazione dell'8% di cui al comma 8.1, sia uno soltanto, l'impegno al versamento per almeno due anni consecutivi dovrà essere reso per atto scritto, con sottoscrizione autenticata.

8.4. Il Fondatore Istituzionale Provincia di Napoli alle condizioni indicate ai precedenti commi 7.1., 7.2. e 7.3., nonché il Fondatore Privato unico o il gruppo di Fondatori Privati, che si siano impegnati a versare per almeno due anni consecutivi l'8% di cui al comma 8.1. per la gestione dell'attività della Fondazione, possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8.5. L'ammontare dell'apporto annuo per almeno due anni consecutivi della Provincia di Napoli in misura non inferiore al 15% e dei Fondatori Privati in misura non inferiore all'8% del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, va verificato, biennio per biennio, con riferimento o all'anno in cui avviene l'ingresso nella Fondazione oppure all'anno in cui avviene la riconferma dello status di Fondatore Istituzionale per la Provincia di Napoli e di Fondatori Privati per gli altri soggetti.

8.6. La permanenza nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti nominati dalla Provincia di Napoli e dai Fondatori Privati è subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione dell'Ente. In conseguenza, venendo meno l'erogazione, il rappresentante della Provincia di Napoli o del Fondatore Privato decade dalla carica a prescindere dalla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione a cui ha avuto accesso ed è sostituito con le modalità di cui al successivo comma 17.2.

8.7. Al decorso del biennio per il quale la Provincia di Napoli si è impegnata al versamento annuale del 15% e il Fondatore Privato unico o il gruppo di Fondatori Privati si sono impegnati all'erogazione dell'8% per la gestione dell'Ente, il diritto di tenere un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione viene meno, salvo che l'impegno non venga rinnovato per un altro biennio con le modalità di cui ai commi 8.2 e 8.3.



8.8. Per il biennio nell'ambito del quale un gruppo di Fondatori Privati si è impegnato al versamento dell'8% la qualifica di Fondatore Privato compete a ciascun componente del Gruppo.

8.9. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e finanziario da parte della Provincia di Napoli e dei Fondatori Privati, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni da essi assunti, la FONDAZIONE dovrà dare atto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 24.11.2000 n. 34 5, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla quale si applica l'art. 6 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367. La deliberazione, per gli effetti dell'art. 8 dello stesso Decreto Legislativo 367/96, viene trasmessa all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Regione Campania e al Comune di Napoli, unitamente alla relazione di stima, di cui al comma 5.1.a. e alle dichiarazioni rese, nella forma della scrittura autenticata dalla Provincia di Napoli e dai Fondatori Privati, di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale e al finanziamento della gestione della FONDAZIONE.

#### **Art. 9 - Privati Benemeriti e Privati Sostenitori del Teatro di San Carlo**

9.1. Sono Benemeriti e Sostenitori del Teatro di San Carlo quei privati che intervengono con contributi economici a sostegno delle attività della Fondazione e i cui versamenti vengono quindi tutti destinati alle risorse per la gestione.

9.2. Sono considerati Benemeriti e assumono tale qualifica i privati che intervengono per sostenere la gestione della Fondazione con contributi annuali di importo non inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.

9.3. Sono considerati Sostenitori e assumono tale qualifica i privati che intervengono per sostenere la gestione della Fondazione con contributi annuali di importo non inferiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro.

### **Organi della Fondazione**

#### **Art. 14 -Indicazione degli organi**

14.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- A) il Presidente;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Sovrintendente;
- D) il Collegio dei Revisori

## **Composizione del Consiglio di amministrazione**

### **Art. 16 – Il primo Consiglio di Amministrazione**

16.1 Sino alla partecipazione di soggetti privati, ai sensi del D.L. 367/96 e successive modificazioni, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e d è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro membri:

- uno designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacoli;
- uno designato dalla Regione Campania;
- due designate dal Sindaco di Napoli ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8.6.90 n. 142

16.2 Il primo Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, dura in carica quattro anni a decorrere dal 22 giugno 1998, data del Decreto del Ministro Delegato per lo Spettacolo con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti dell'indicato primo consiglio.

16.3 I membri designati dal Sindaco di Napoli decadono dalla carica, all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale si accetta la partecipazione di uno o più Fondatori con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 8 di questo statuto. In conseguenza di tale partecipazione il Consiglio di Amministrazione viene allargato a sette membri secondo le disposizioni previste dal successivo articolo 17.

### **Art. 17 - Composizione e nomina dei successivi Consigli di Amministrazione**

17.1. A seguito dell'ingresso dei Privati, ai sensi del D.L. 367/96 e successive modificazioni, il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Sindaco della Città di Napoli che ne è Presidente.

Gli altri componenti sono nominati:

- a) uno dall'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo;
- b) uno dalla Regione Campania;
- c) quattro dai soggetti Fondatori Privati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo del D.Lgs. 367/96, come modificato e integrato dal comma 3 bis dell'art. 2 del d.l. 22.3.2004 n. 72 (convertito con modificazioni nella L. 21.5.2004 n. 128) e dal comma 7 lett. a) dell'art. 3-ter del D.L. 31.1.2005 n. 7 (convertito con modificazioni nella L. 31.3.2005 n. 43), precisandosi che ai fini di questo articolo va ricompresa fra i Fondatori Privati anche la Provincia di Napoli.

17.2 Qualora i soggetti Fondatori Privati, così come individuati al precedente comma, e quindi ivi compresa la Provincia di Napoli, vengano meno o non siano in grado di esercitare il potere di nomina dei restanti

componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera c) del precedente comma 17.1, per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 10, comma 3) del D.Lgs. 367/96, come modificato e integrato dal comma 3 bis dell'articolo 2 del D.L. 22.03.2004 n. 72 e del comma 7 lett. a) dell'art. 3-ter del D.L. 31.1.2005 n. 7, nell'osservanza di quanto disposto al precedente comma 8.6., nonché al fine di mantenere nel numero di sette i componenti dello stesso Consiglio, il potere di nomina viene attribuito nell'ordine, al Comune di Napoli, alla Regione Campania, ed all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Tuttavia, i componenti così nominati decadono, nell'ordine inverso, al momento in cui il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra consente alla Provincia di Napoli e/o ai Fondatori Privati di procedere alle nomine ai sensi della lett. c del precedente comma 17.1

## FONDAZIONE TEATRO MASSIMO

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 4

1. Sono Fondatori lo Stato italiano, la Regione Siciliana ed il Comune di Palermo.
2. Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a duecentocinquantamila euro ( E. 250.000,00).
3. L'apporto complessivo dei fondatori privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso.
4. I fondatori privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione se, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto non inferiore l'8 per cento (8%) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione. La permanenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione, da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità di apporto i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.
5. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori.
6. Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione; spetta al Consiglio di Amministrazione il potere di determinarne la destinazione.
7. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto in merito dalla vigente normativa.
8. I soggetti che, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, si impegnano a versare almeno euro cinquemila ( E. 5.000,00), sono soci sostenitori della Fondazione. I sostenitori sono iscritti in apposito albo tenuto a cura della Fondazione.
9. Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare

da una stima peritale.

## **Organi della Fondazione**

### **Art. 7**

1 Sono organi della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO":

- a.) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori.

## **Composizione del Consiglio di amministrazione**

### **Art. 9**

1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri, compreso il Presidente.

2. Nella sua prima costituzione, in conformità al disposto, del Decreto Legislativo n. 367/96, il Consiglio è formato da cinque membri dei quali due designati dal Sindaco del Comune di Palermo, uno dal Presidente della Regione Siciliana e uno dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo.

3. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla costituzione di cui sopra, elegge il Vicepresidente.

4. All'atto dell'approvazione della delibera che ammette l'ingresso nella "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" di un privato Fondatore che, oltre ad un contributo al patrimonio, si sia impegnato ad erogare per almeno due anni consecutivi successivi al suo ingresso nella Fondazione, un contributo al fondo di gestione non inferiore all'8% (otto per cento) del contributo annuale dello Stato ed abbia esercitato il diritto di nominare un consigliere di amministrazione, si verifica la decadenza dei due consiglieri designati dal Sindaco di Palermo e del Sovrintendente. A seguito delle decadenze di cui sopra, il Consiglio sarà ricostituito mediante la nomina a maggioranza, da parte dei consiglieri di amministrazione in carica, di tre consiglieri scelti tra le persone appartenenti al mondo della cultura e delle arti o delle professioni liberali che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 367/96. Nell'ipotesi che il privato Fondatore non eserciti la facoltà di nomina di un consigliere di amministrazione, o nel caso in cui tale figura venga a mancare, i consiglieri scelti mediante il procedimento di cui sopra, saranno quattro. I consiglieri così nominati, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, decadono, in ordine inverso di età, a partire dal più giovane dei consiglieri nominati,

all'ingresso di nuovi Fondatori.

## FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 4 - Soci Fondatori e partecipazione dai privati

1. Sono soci Fondatori, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367: lo Stato, il Comune di Roma e la Regione Lazio.

2. Possono acquisire successivamente la qualifica di "Socio Fondatore" i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che dichiarino di voler concorrere alla formazione del patrimonio della Fondazione con il versamento di una somma, da pagarsi in unica soluzione entro 120 giorni dalla delibera di ammissione di cui al successivo comma ovvero in rate costanti entro il terzo anno successivo alla presentazione della domanda di ammissione, non inferiore nel complesso ad euro 50.000,00.

3. I soggetti che intendono acquistare la qualifica di cui al comma precedente presenteranno la domanda di ammissione alla Fondazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può essere rifiutata solo per gravi motivi.

Nel caso di conferimento in denaro, la domanda di ammissione, può essere presentata solo dopo il versamento, presso un istituto di credito, della prima annualità del contributo promesso. La destinazione del contributo è, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di apporto in natura, la deliberazione di ammissione è accompagnata da una relazione di stima redatta secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

5. I soci fondatori privati che, oltre ad un conferimento iniziale al patrimonio non inferiore ad euro 50.000,00, assicurino come singoli o cumulativamente, un apporto annuo - per due esercizi consecutivi - non inferiore all'otto per cento dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. In mancanza di designazione da parte dei soggetti privati aventi diritto di voto si applica l'art. 25 del presente Statuto.

6. Le dichiarazioni relative al concorso dei soggetti di cui al secondo comma ed alla partecipazione dei privati di cui al quinto comma, sono rese nelle forme previste dalla legge, con la specificazione degli obblighi ed impegni assunti per la loro partecipazione alla Fondazione.

7.- I soggetti privati interessati, per raggiungere l'entità dell'otto per cento, dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla

designazione degli amministratori di rispettiva competenza previsti al successivo art. 11, fermo restando che non possono sottoscrivere più di una dichiarazione.

8. I soggetti privati di cui al comma precedente hanno i medesimi diritti e prerogative dei soggetti Fondatori.

9. I soci Fondatori ed i soggetti privati che partecipano alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 5 - Soci sostenitori**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento della qualifica di "Socio sostenitore della Fondazione" a soggetti pubblici o privati, Italiani o stranieri che si impegnino a versare alla Fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma costante in denaro di importo inferiore ad Euro 10.000,00 per ciascun anno, per lo svolgimento dell'attività di istituto ovvero per la realizzazione di singoli progetti secondo termini e modalità concordate di volta in volta.

2. L'importo di cui al primo comma è ridotto del 50% per le persone fisiche.

### **Organi della Fondazione**

#### **Art. 1 - Organi**

1. Sono Organi della Fondazione :

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

### **Composizione del consiglio di amministrazione**

#### **Art. 11- Consiglio di Amministrazione : composizione e durata**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Sindaco della città di Roma, che ne è il Presidente.

Gli altri componenti sono così nominati:

- uno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- uno dalla Regione Lazio;
- quattro dai soggetti fondatori privati nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma terzo, del D.L.vo n. 367/96, e successive modifiche o



integrazioni.

1.bis. qualora i soggetti fondatori privati non siano in grado di esercitare il potere di nomina di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente per difetto delle disposizioni ivi richiamate, il relativo potere di nomina è attribuito, nell'ordine al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo; i membri così nominati, tuttavia, decadono in ordine inverso a quelli della loro nomina al momento in cui, il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra, consente l'esercizio del potere di nomina da parte dei soggetti fondatori privati. Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del D.L.16.5.94 n. 293 convertito dalla Legge 15.7.94 n. 444.

E' fatto salvo quanto disposto art. 25 del presente statuto.

#### **Assemblea dei Fondatori e dei Soci Sostenitori**

#### **Art. 8 - Assemblea: composizione e poteri**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, i quali non possono farsi rappresentare da terzi.
2. Gli enti e le associazioni, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di fondatore di cui al precedente art. 4, ovvero di "socio sostenitore" di cui al precedente art. 5, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori partecipano all'Assemblea.
4. L'Assemblea, per il conseguimento delle finalità della Fondazione, assolve ai seguenti compiti:
  - a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Fondazione;
  - b) esprime pareri su ogni argomento sottoposto al suo esame dal C.d.A.

## FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 13

Oltre ai Fondatori di diritto, possono acquisire successivamente la qualifica di Fondatori altri soggetti pubblici o privati che si obbligano a concorrere al patrimonio della Fondazione con propri apporti di denaro:

a) società di capitali o di persone, enti o persone fisiche, che versano il contributo al patrimonio unitamente al contributo alla gestione: apporto minimo al patrimonio di Euro 5.164,57 (Euro cinquemilacentosessantaquattro e cinquantasette centesimi), con un contributo minimo alla gestione di Euro 149.772,50 (Euro centoquarantanovemilasettecentosettantadue e cinquanta centesimi), per un periodo di almeno tre anni, con diritto di voto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni;

b) associazioni senza scopo di lucro, costituite esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione: apporto minimo al patrimonio di Euro 46.481,12 (Euro quarantaseimilaquattrocentoottantuno e dodici centesimi), una tantum, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni.

I seguenti soggetti possono, altresì, acquisire per un periodo di 1 anno e senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 361/96 e successive modificazioni, la qualifica di:

#### Soci Sostenitori

a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta);

b) le associazioni e le fondazioni che versano al patrimonio un apporto annuo minimo di denaro di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento);

#### Socio Donatore

a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 1.000,00 (Euro mille);

b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto minimo di denaro al patrimonio di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

#### Socio Benefattore

a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto minimo di denaro al patrimonio di Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

#### Socio Mecenate

a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto minimo di denaro al patrimonio di Euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione. I Fondatori scelgono un membro nel Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Organi della Fondazione**

### **Art. 7 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea degli Accademici
- b. il Presidente-Sovrintendente
- c. Il Consiglio Accademico
- d. il Consiglio di Amministrazione
- e. il Collegio dei Revisori
- f. il Consiglio Artistico

## **Composizione del Consiglio di amministrazione**

### **Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri, compreso il Presidente ed è costituito come segue:

- a) il Presidente-Sovrintendente;
- b) il Sindaco di Roma;
- c) un consigliere nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- d) un consigliere nominato dalla Regione Lazio;
- e) cinque consiglieri nominati dall'Assemblea degli Accademici;
- f) quattro consiglieri in rappresentanza dei Fondatori privati.

In caso di mancanza di componenti di cui alla lettera f) del presente comma, il Consiglio provvede alla nomina per cooptazione, scegliendoli fra personalità della cultura e delle professioni. Detti membri decadono automaticamente alla nomina di consiglieri di cui alla lettera f) del presente comma. I componenti nominati per cooptazione decadono iniziandosi dal primo nominativo cooptato, man mano che un fondatore privato realizza la condizione minima per nominare un suo rappresentante in C.d.A.

2. Possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soggetti fondatori privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino, oltre ad un apporto al patrimonio, per i due anni successivi al loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo alla gestione non inferiore al 8% del

## FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 3 - Concorso alla Fondazione

3.1 Lo Stato, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, concorrono per legge alla Fondazione.

3.2 E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

3.3 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni: - venga presentato da un Fondatore; - concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea, ma comunque non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

3.4 Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne la destinazione, tenuto conto dei vincoli di destinazione eventualmente posti dai soggetti conferenti.

3.5 A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dall'Assemblea.

3.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del D. Lgs. 367/1996, così come modificato dal Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 e dal Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004 n. 128.

L'ammontare del patrimonio conferito alla Fondazione da Fondatori privati non può superare un importo pari al 40% (quaranta per cento) del totale del patrimonio.

### Organi della Fondazione

#### Art. 5 - Organi

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;

totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

Raggiunta tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione accerta i requisiti anche ai sensi di quanto disposto al 4° comma del precedente art. 4, per l'eventuale nomina di un rappresentante dei soggetti privati, che concorrono alla gestione della Fondazione, nel Consiglio medesimo.

4. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art. 18, comma 4, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

### **Composizione del Consiglio di amministrazione**

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri. E' componente di diritto il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino. Un componente è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un componente è nominato dalla Regione Piemonte. Possono inoltre nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione o il loro rinnovo nella medesima. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo amministratore. Eventuali consiglieri mancanti saranno nominati dall'Assemblea scelti fra personalità del mondo culturale e delle libere professioni e decadranno automaticamente in ordine d'età dal più giovane al più anziano, man mano che un Fondatore privato realizzi la condizione minima di legge per nominare un suo rappresentante nel Consiglio.

### **Assemblea dei Fondatori**

#### **Articolo 6 - Assemblea**

6.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto di trasformazione;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime pareri in merito al bilancio;
- e) esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di amministratori, indicandone i motivi.

6.2 L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la

presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tre Consiglieri di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o per telefax con un preavviso di sole 48 ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

6.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere presenti all'Assemblea, salvo quando si tratti i nomine di Consiglieri o di loro responsabilità o quando lo richieda un quarto dei Fondatori.

6.5 A ciascun Fondatore spetta un voto in Assemblea. I Fondatori perdono il diritto di voto dopo tre anni dalla data di adesione o dalla data del rinnovo della medesima.

6.6 Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino spettano in Assemblea due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione.

6.7 L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, nonché la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione.

6.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti; quelle concernenti i pareri in merito alle modificazioni dello statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli Organi della Fondazione sono assunte con voto segreto.

**Art. 4 - Organi**

4.1 Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente ed il Collegio dei Revisori.

4.2 È garantita l'autonomia degli organi della Fondazione e dei loro componenti, salvo quanto diversamente stabilito.

**Fondatori e modalità di partecipazione dei privati**

**Art. 3 - Fondatori e sostenitori**

3.1 Concorrono, per legge, alla Fondazione, in qualità di fondatori, lo Stato italiano, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste.

**Composizione del Consiglio di Amministrazione**

3.2 E' fondatore ogni ente pubblico, società o altro ente privato che singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria partecipazione alla Fondazione versi un contributo al patrimonio non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione non inferiore ad almeno euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi. Il contributo minimo alla gestione è ridotto a Euro settemilacinquecento,00 (Euro 7.500,00) nel caso di impegno al versamento costante del medesimo contributo per almeno due esercizi consecutivi, per gli organismi costituiti esclusivamente dal personale della Fondazione e per quelli le cui finalità abbiano ad oggetto esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività di sostegno o promozione della Fondazione.

3.3 È altresì fondatore ogni persona fisica, che individualmente, all'atto della propria partecipazione alla Fondazione, versi un contributo al patrimonio non inferiore a Euro 500,00 (euro cinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi.

3.4 E' sostenitore ogni ente pubblico, società o altro ente privato e persona fisica, che contribuisca al patrimonio della Fondazione con un apporto, in un'unica soluzione, non inferiore a Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) unitamente ad un contributo alla gestione della medesima non inferiore Euro 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) se persona giuridica, e rispettivamente a Euro 500,00 (euro cinquecento/00) e Euro 1.000,00 (euro mille/00) se persona fisica, e si impegni al versamento costante del medesimo contributo alla gestione per almeno due esercizi consecutivi. Il contributo degli Enti pubblici può essere destinato in maggior quota, o anche interamente, al patrimonio della Fondazione.

3.5 Il Consiglio di Amministrazione può rivedere, con le modalità previste per le modifiche dello Statuto, l'ammontare dei contributi previsti per godere della qualifica di Fondatore o Sostenitore.



6.6 Qualora non vi siano soggetti privati che soddisfino al requisito di cui ai precedenti commi e provvedano effettivamente alla nomina dei Consiglieri, in modo tale da poter integrare completamente il Consiglio di Amministrazione, i componenti mancanti vengono rispettivamente nominati nell'ordine secondo le effettive necessità

- per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che li sceglie tra personalità di chiara fama, dotate dei necessari requisiti professionali con particolare riferimento alla sfera di attività della fondazione, nel campo dell'economia e/o della cultura;

- dal Sindaco del Comune di Trieste,

- dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

i Consiglieri così nominati vengono singolarmente a decadere qualora, nel tempo di durata in carica del consiglio, si realizzino le condizioni previste per la nomina di nuovi consiglieri da parte dei fondatori volontari. La decadenza interviene dal momento della nomina del nuovo Consigliere, ed opera secondo l'ordine inverso rispetto a quanto previsto per la nomina.

## **Assemblea dei Fondatori e dei Soci Sostenitori**

### **Art. 9 – Assemblea dei Fondatori e Sostenitori**

9.1 Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, alla quale riferisce assieme al Sovrintendente sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.

9.2 L'Assemblea può formulare proposte ed osservazioni al riguardo e sull'attività della Fondazione in genere, che verranno portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Ove sia richiesta la votazione di mozioni, il computo dei voti terrà conto, proporzionalmente, del contributo apportato dai Fondatori e Sostenitori nell'esercizio in corso. Il contributo versato dai Fondatori in un'unica soluzione si intende, a tale effetto, ripartito in quote uguali per l'esercizio in corso al momento della sottoscrizione e per i due successivi.

9.4 Il regolamento dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Assemblea stessa.

## FONDAZIONE TEATRO LA FENICE

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

#### Art. 13

Sono soggetti fondatori:

- il Comune di Venezia;
- la Regione Veneto;
- lo Stato con l'apporto del contributo alla gestione e dei contributi periodici erogati secondo le disposizioni di legge;
- i soggetti pubblici o privati che concorrano al patrimonio della Fondazione con un apporto in denaro, o mediante conferimento di beni o diritti, nonché mediante corresponsione di una somma di denaro a titolo di finanziamento della gestione per un periodo di almeno due anni.

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione della qualifica di "Sostenitore della Fondazione" ai soggetti pubblici o privati che apportino un contributo in denaro o in natura secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso Consiglio .

### Organi della Fondazione

#### Art. 17

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori.

### Composizione del Consiglio di amministrazione

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente della Fondazione;
- da un componente nominato dal Sindaco di Venezia;
- da un componente nominato dalla Regione Veneto;
- da due componenti nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

- da quattro componenti, ciascuno di essi nominato dai fondatori di cui al comma quarto del precedente articolo 13 che, come singoli o cumulativamente, assicurano, ciascuno, nell'anno del loro ingresso e nell'anno successivo un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, determinato all'atto del loro ingresso.

#### **Art. 22**

Mancando in toto o in parte i soggetti che hanno diritto di nominare i componenti in base agli apporti indicati al superiore art. 20, a rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione, sino all'ingresso di ulteriori rappresentanti di fondatori privati, le nomine saranno eseguite secondo il successivo ordine:

- la prima nomina sarà effettuata dal sindaco di Venezia;
- la seconda nomina sarà effettuata dalla Regione Veneto;
- la terza nomina sarà effettuata dall'Autorità competente in Materia di Spettacolo;
- la quarta nomina sarà effettuata ancora, dal sindaco di Venezia.

I consiglieri così nominati decadranno in ordine inverso rispetto a quello che è stato nominato all'atto della loro designazione man mano che i soggetti privati acquisiranno il diritto di nominare i propri Consiglieri di Amministrazione.

### **Assemblea dei Fondatori**

#### **Art. 14**

I fondatori si riuniscono in Assemblea almeno una volta l'anno, entro due mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio; si riuniscono, inoltre, ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo riterrà opportuno o necessario, nonché qualora ne sia fatta richiesta da un numero di membri non inferiore ad un terzo. I fondatori possono esprimere pareri e osservazioni non vincolanti sulle risultanze del bilancio e sulla politica artistica e culturale della fondazione. I fondatori possono proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche statutarie.

#### **Art. 15**

La convocazione è fatta, a cura del Presidente della Fondazione, con lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun fondatore. L'assemblea dei fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

## FONDAZIONE ARENA DI VERONA

### Fondatori e modalità di partecipazione dei privati

Fondatori sono il Comune di Verona, la Regione Veneto, lo Stato ed i soggetti privati, ovvero qualsiasi altro soggetto pubblico o privato ad eccezione degli Enti Pubblici territoriali (cfr. art. 7.3)

### Organi della Fondazione

#### Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Sovrintendente;
- Il Collegio dei Revisori.

### Composizione del Consiglio di amministrazione

#### Art. 7 - Consiglio di amministrazione composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed è composto:

- 1.1 - dal Presidente della Fondazione;
- 1.2 - da un componente designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- 1.3 - da un componente designato dalla Regione Veneto;
- 1.4 - da due componenti designati dal Sindaco di Verona.

2. Con l'ingresso dei soggetti privati nella Fondazione il Consiglio di Amministrazione sarà composto:

- 2.1 - dal Presidente della Fondazione;
- 2.2 - da un componente nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- 2.3 - da un componente nominato dalla Regione Veneto;
- 2.4 - dal Presidente dell'Accademia Filarmonica, per la concessione in comodato alla Fondazione del Teatro Filarmonico;
- 2.5 - da tre componenti, ciascuno di essi nominato dai soggetti privati, che, come singoli o cumulativamente, assicurano ciascuno:
  - nell'anno del loro ingresso, un apporto al patrimonio e alla gestione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione;
  - nei tre anni successivi al loro ingresso, un apporto annuo non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività

della Fondazione, determinato all'atto del loro ingresso.

3. Gli enti pubblici che sostengono la Fondazione, diversi da quelli che partecipano per legge (Comune, Regione e Stato) e dagli Enti Pubblici Territoriali, sono considerati soggetti privati, quanto all'applicazione delle disposizioni che disciplinano le fondazioni liriche e quindi la loro partecipazione alla Fondazione è regolata dalle disposizioni di legge previste per la partecipazione dei soggetti privati.

4. Mancando in parte i soggetti che hanno diritto di nominare i componenti in base agli apporti indicati al superiore n.2.5, a coprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione sino all'ingresso di ulteriori rappresentanti di fondatori privati, saranno nominati nell'ordine:

- uno dal Sindaco di Verona;
- uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;
- uno dalla Regione Veneto.

0  
2  
1

0  
2  
0

0  
5  
1